

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● UNA DISCIPLINA FISCALE PENALIZZANTE

Società di comodo, quando il Fisco diventa un problema

Le società agricole devono dimostrare l'inidoneità del proprio patrimonio a generare i ricavi necessari al raggiungimento dei parametri richiesti, pur essendo in piena attività economica

di **Daniele Hoffer**

La disciplina fiscale delle società di comodo è stata introdotta dall'articolo 30 della legge n. 724 del 23-12-1994 e riguarda tutte le società che operano anche in agricoltura, a esclusione delle società semplici.

In sintesi essa prevede che vadano considerate non operative tutte le società che, con riferimento all'ultimo triennio, non conseguono ricavi almeno pari al 2% del valore di partecipazioni, azioni e altre immobilizzazioni finanziarie, al 6% del valore degli immobili, al 15% del valore degli altri beni strumentali, anche acquistati in leasing.

Per le società che risultano non operative la normativa pone pesanti limitazioni per il riporto delle perdite di esercizio agli anni successivi, per la richiesta del rimborso dell'eventuale credito Iva e per l'utilizzo in compensazione, mentre, qualora per tre anni consecutivi non vengano effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai ricavi minimi richiesti per l'operatività, lo stesso credito Iva viene perso.

L'istanza di interpello per disapplicare la norma

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 5 del 2-2-2007 ha previsto, quale unica possibilità per disapplicare la disciplina sulle società di comodo, la presentazione di un'apposita istanza di interpello nella quale riportare le oggettive situazioni (con relativa documentazione giu-

stificativa allegata) che hanno impedito il conseguimento dei ricavi richiesti, relativamente a uno o più anni (ad esempio, la crisi del settore in cui si opera). Inoltre, solo presentando l'istanza c'è la possibilità di inoltrare ricorso contro l'eventuale accertamento conseguente al mancato adeguamento al reddito minimo richiesto, anche se si ritiene discutibile tale posizione dell'Agenzia che nega la possibilità di dimostrare in giudizio la veridicità del reddito dichiarato e l'operatività della società.

Chi si trova nel primo periodo d'imposta può non applicare la disciplina sulle società di comodo senza presentare istanza di interpello. Possono disapplicare automaticamente la disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare apposita istanza, anche le società che hanno già ottenuto accoglimento dell'istanza relativamente a un precedente esercizio, per motivi derivanti da situazioni che non sono mutate.

Inoltre, i soggetti automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare l'istanza di interpello, sono, in particolare, le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione - questo non vale però per i parametri), quelle con un numero di soci non inferiore a 50, le società con un valore della produzione superiore all'attivo dello stato patrimoniale, oppure quelle che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità.

L'istanza va indirizzata al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate e pre-

sentata tramite l'ufficio locale competente per territorio, mentre il relativo provvedimento di accoglimento o rigetto dovrà essere emesso dal direttore regionale entro 90 giorni e comunicato a mezzo fax, posta elettronica, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Società agricole

Le società che operano nel settore agricolo sono particolarmente colpite dalla disposizione in quanto l'attività agricola, che è basata sulla conduzione di terreni, richiede un patrimonio immobiliare più elevato rispetto alle altre attività, a fronte, in proporzione, di una redditività più bassa. Inoltre, la valutazione della redditività delle società agricole dovrebbe considerare che la produttività non può essere soggettiva o dipendere da altri fattori se non dalla capacità produttiva dei terreni e degli animali. Una valida tesi difensiva potrebbe quindi derivare dalla dimostrazione (si consiglia una perizia giurata di un professionista) dell'inidoneità del proprio patrimonio a generare i ricavi necessari al raggiungimento dei parametri richiesti, pur essendo un soggetto effettivamente operativo, in piena attività economica.

Le società agricole di persone e le srl che svolgono esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, pur operando in reddito d'impresa, possono optare per la determinazione catastale del reddito. In proposito, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50 dell'1-10-2010 ha specificato che le società agricole non sono escluse dalla disciplina sulle società di comodo; si afferma però che le stesse possono presentare istanza di interpello disapplicativo dimostrando le situazioni oggettive tipiche del settore che possono aver reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi.

Pur dichiarando il reddito catastale, ai fini del superamento del test di operatività, vanno comunque considerati gli effettivi ricavi conseguiti.

Si evidenzia infine che, per le società che hanno stipulato accordi in materia di contratti agrari di cui all'articolo 45 della legge n. 203/1982, per giustificare il mancato superamento del reddito minimo per l'operatività, può assumere rilevanza il canone di locazione risultante. Inoltre, tra i casi per i quali è possibile prevedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è stato previsto che la determinazione forfettaria del reddito può costituire un'oggettiva situazione che rende impossibile il conseguimento del reddito imponibile minimo. ●